

IMU

NESSUNA AGEVOLAZIONE PER GLI IMMOBILI DEI CONIUGI RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI

Premessa

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20130/2020, ha ribadito che ai fini dell'IMU non spetta alcuna agevolazione prevista per l'abitazione principale, nel caso in cui i coniugi siano residenti in due Comuni diversi, in quanto per legge i benefici (aliquota ridotta, detrazione, esenzione) sono riconosciuti all'immobile adibito a residenza (anagrafica ed effettiva) o a dimora abituale dell'intero nucleo familiare.

Riscontri legislativi

L' art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 dispone in particolare che:

- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per "abitazione principale" deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale "il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Da varie interpretazioni, i giudici di legittimità hanno disposto che nel caso di coniugi (soggetti passivi) con residenza anagrafica ed effettiva (dimora abituale) in due unità immobiliari abitative situate in Comuni diversi, nessuno di essi potrebbe usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale.

Tale sentenza va contro il parere espresso dalla Circolare del MEF n 3/DF del 2012 che aveva stabilito che la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi rende ugualmente possibile considerare entrambe le case come abitazioni principali.